

# DIRITTO DI SEGUITO

PER I PROFESSIONISTI DEL MERCATO DELL'ARTE

**SIAE** | DALLA  
PARTE  
DI CHI  
CREA

## A chi è dovuto il diritto di seguito?

La legge 633/41 artt. 144 e segg., modificata dal D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE, assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra-UE che risiedono abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca rappresentanza).

## Chi sono i beneficiari?

- autori di opere d'arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell'Unione europea;
- autori e loro aventi causa non facenti parte dell' Unione europea solo laddove la legislazione di tali Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa;

# DIRITTO DI SEGUITO

- autori di Paesi non facenti parte dell'Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia.

Dopo la morte dell'autore il diritto spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto grado, è devoluto all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Il diritto di seguito deve essere corrisposto indipendentemente dal fatto che l'autore dell'opera sia o meno tutelato da SIAE.

## Quanto dura il diritto di seguito?

Il diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settanta anni dopo la sua morte.

### Rinuncia e trasmissione a terzi

Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

## Per quali opere si applica?

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati opere d'arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime

## Per quali vendite è dovuto?

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che:

- siano successive alla prima vendita effettuata direttamente

# DIRITTO DI SEGUITO

dall'autore;

- comportino l'intervento di un professionista del mercato dell'arte (galleria, case d'asta o commerciante d'arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;
- siano effettuate oltre i tre anni dalla prima cessione da parte dell'autore (la vendita si presume sempre effettuata oltre i tre anni dall'acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore);
- il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000,00.

Il diritto di seguito si applica anche quando il venditore è un privato e l'acquirente è un professionista (gallerista).

Il diritto di seguito è dovuto ogni qualvolta in una transazione di opere d'arte vi sia la partecipazione di un professionista, sia che questi intervenga come intermediario, acquirente o venditore.

## Per quali vendite non è dovuto?

Sono esentate tutte le vendite effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte.

Sono esentate altresì le vendite che, pur vedendo la partecipazione di un professionista, abbiano ad oggetto opere acquistate direttamente dall'autore meno di tre anni prima ed il cui prezzo attuale non superi € 10.000,00. In ogni caso sono esentate tutte le vendite il cui prezzo sia inferiore a € 3.000,00

Come possono gli interessati provare che non siano ancora decorsi i tre anni dall'acquisto dell'opera dall'autore per non pagare il diritto di seguito?

Esibendo la fattura di acquisto o analoga ricevuta. Anche una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'autore può costituire idoneo strumento a questo fine.

Il limite di prezzo di € 10.000,00 deve intendersi riferito alla vendita che il proprietario effettua successivamente all'acquisto diretto dall'autore.

Il professionista che acquista da un erede e rivende l'opera entro i tre anni successivi ad un prezzo inferiore a 10.000,00 euro ma pari o superiore ai € 3.000,00 non è esentato dal versamento del diritto di seguito.

L'esenzione dal pagamento del diritto di seguito è limitata

# DIRITTO DI SEGUITO

all'acquisto effettuato direttamente dall'autore, non anche a quello effettuato dagli eredi.

La prima vendita effettuata dall'erede ad un professionista non è anch'essa esente dal pagamento del diritto di seguito. Per legge è considerata prima vendita, dunque esente, esclusivamente quella effettuata dall'artista. La vendita effettuata da un erede è soggetta al diritto di seguito, semprechè il prezzo sia pari o superiore a € 3.000,00.

## Su chi grava il diritto di seguito?

Il compenso è a carico del venditore. Tuttavia è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento il “professionista del mercato dell'arte”; costui, infatti, ha l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l'obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita.

## In quali Paesi vige il diritto di seguito?

Al momento si può fare riferimento all'elenco elaborato dalla Società European Visual Artists (EVA) (<http://resale-right.org/about/>).

### **Il diritto di seguito negli stati di San Marino e della Città del Vaticano**

Il Vaticano riconosce ai sensi della L. 12.1.1960 n. XII all'art. 14 ter il droit de suite, pertanto sussiste la reciprocità richiesta dalla legge. Anche con lo Stato di San Marino esistono condizioni di reciprocità.

## Chi sono i soggetti dichiaranti

I professionisti che operano nel mercato dell'arte (case d'asta, gallerie o commercianti di opere d'arte) che intervengono in qualità di venditori, acquirenti o intermediari.



Se nella vendita di un'opera d'arte sia il compratore che il venditore e l'intermediario sono "professionisti che operano nel mercato dell'arte" la dichiarazione deve essere presentata solo da uno dei tre secondo l'ordine stabilito dal regolamento vigente: venditore, acquirente o intermediario.

## Come si effettuano la dichiarazione di vendita e il versamento del diritto?

Per ogni vendita soggetta al diritto deve essere presentata una specifica dichiarazione di vendita attraverso la compilazione del modulo a prescindere dal fatto che sia stata emessa o meno una fattura attestante l'avvenuta transazione.

Il pagamento può essere effettuato per ogni singola dichiarazione di vendita o cumulativamente per più dichiarazioni.

Per la presentazione della dichiarazione e il versamento del diritto il termine è di 90 giorni dalla data della vendita.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni di vendita e modalità di pagamento del diritto di seguito.

Le dichiarazioni di vendita e il versamento del diritto di seguito possono essere così effettuati:

- **on-line** previa sottoscrizione di un accordo, con conseguente regolarizzazione dei compensi tramite MAV bancario (modalità di versamento consentita ai soli sottoscrittori dell'accordo on line) o con bonifico bancario (solo nei casi in cui vi sia l'impossibilità di effettuare il pagamento tramite MAV);
- con **Modello DDS01** da consegnare agli uffici periferici SIAE, dislocati su tutto il territorio nazionale e contestuale versamento dei compensi:
  - in contanti,
  - con assegno bancario,
  - con bonifico bancario (alle coordinate fornite dall'ufficio periferico competente),
  - con POS (solo nei punti periferici ove è consentita tale modalità).

Solo nei casi in cui vi sia l'impossibilità di utilizzare la procedura on-line o di consegnare la dichiarazione agli Uffici periferici

sarà possibile inviarla presso la Direzione Generale; in questo caso il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario la cui copia dovrà essere allegata alle dichiarazioni cui si riferisce.

**Istituto di Credito:**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

**Indirizzo:**

**Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 - Roma (RM)**

**C/C: 000005800X81**

**CIN: W**

**ABI: 05696**

**CAB: 03211**

**Coordinate bancarie (IBAN):**

**IT74WO569603211000005800X81**

Alla dichiarazione non è obbligatorio allegare copia della documentazione attestante il pagamento del diritto di seguito a SIAE.

A fronte del pagamento del diritto di seguito verrà rilasciata una quietanza da SIAE.

## Come viene determinato il compenso?

Il compenso è calcolato in percentuale sul prezzo di vendita al netto dell'imposta (IVA) semprechè il prezzo della vendita non sia inferiore a € 3.000,00. I compensi dovuti vanno così determinati:

- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
- 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00;
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00.

# DIRITTO DI SEGUITO

L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.

Sul sito SIAE è disponibile il calcolatore automatico per la quantificazione del compenso dovuto <https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/arti-visive-e-letteratura/diritto-di-seguito>

Il compenso si calcola sul prezzo di vendita “al netto dell'imposta”, intendendo esclusivamente l'IVA.

La legge, ai fini dell'esatta determinazione della base imponibile per il computo del diritto di seguito, consente di escludere la sola imposta.

Per le vendite effettuate dalle case d'asta il diritto di seguito deve essere calcolato sul prezzo di vendita battuto (cosiddetto prezzo di aggiudicazione).

## Quali sono gli obblighi e le responsabilità del professionista nei confronti di SIAE?

I professionisti del mercato dell'arte che intervengono in una transazione soggetta al diritto di seguito hanno a loro carico:

- l'obbligo di fornire a SIAE i dati identificativi dell'attività svolta al fine di completare il censimento in atto;
- l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositari;
- l'obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita;
- l'obbligo di fornire alla SIAE, su richiesta di quest'ultima e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa;
- l'obbligo di rispondere solidalmente con il venditore del pagamento dovuto.

Responsabilità che investono i professionisti nei confronti di SIAE nel caso in cui il venditore tenuto al pagamento del diritto rifiuti di versarlo.

I professionisti del mercato dell'arte in quanto obbligati solidalmente con il venditore per il pagamento del compenso da questi dovuto, rispondono direttamente del mancato versamento.

Inoltre, in quanto depositari delle somme, rispondono delle stesse a tutti gli effetti di legge.

Il professionista alla dichiarazione di vendita che invia alla SIAE **non deve allegare** la documentazione attestante la data e il prezzo di vendita ma ha l'obbligo di conservare ed esibire a richiesta della S.I.A.E. - per i tre anni successivi alla vendita - idonea documentazione comprovante la data e il prezzo di vendita dell'opera.

## Quali sono i controlli e le sanzioni?

Termini entro i quali i professionisti del mercato sono soggetti a controlli

Il professionista, ex art. 153 co.2, ha l'obbligo di fornire a SIAE, su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dalla legge, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Sanzioni applicabili in caso di mancato invio della dichiarazione e/o del pagamento del diritto di seguito entro i 90 giorni previsti dalla norma

La vendita non dichiarata e per la quale non venga versato il compenso dovuto entro il termine di 90 giorni, sarà considerata come effettuata in violazione delle norme sul diritto di seguito e pertanto sarà applicabile la sanzione prevista dall'art. 172, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La violazione di tale disposizione comporta la sospensione dell'attività professionale/commerciale da 6 mesi ad 1 anno nonché la sanzione amministrativa da €. 1.034,00 ad €. 5.165,00.



## Poteri riconosciuti a SIAE in materia di diritto di seguito

SIAE ha poteri ispettivi e di controllo presso i locali dove venga svolta l'attività di "case d'asta, gallerie ed in genere qualsiasi altro soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti", con diritto di accesso anche alle scritture contabili (registro delle fatture emesse, copia dei versamenti mensili, libri IVA, etc.) ovunque esse siano conservate.

# DIRITTO DI SEGUITO

PER I PROFESSIONISTI DEL MERCATO DELL'ARTE

## RIFERIMENTI NORMATIVI

L.633/41 art. 144 e seg. [https://www.siae.it/sites/default/files/BG\\_Normativa\\_leggedirittoautore.pdf](https://www.siae.it/sites/default/files/BG_Normativa_leggedirittoautore.pdf)

Regolamento per l'esecuzione Legge 633/41 approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 artt. 44 e segg.

[https://www.siae.it/sites/default/files/BG\\_Normativa\\_Regolamento\\_18maggio1942\\_n633.pdf](https://www.siae.it/sites/default/files/BG_Normativa_Regolamento_18maggio1942_n633.pdf)

## PER SCARICARE LA MODULISTICA

<https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/moduli>

## PER VERSARE IL DIRITTO DI SEGUITO

TEL. 06/5990.2998 - 06/5990.3080

FAX 06/5990.2028

E.MAIL: [dds.olaf@siae.it](mailto:dds.olaf@siae.it)

## MODULISTICA

Accordo per accesso a procedura on line DDS

Modulo DDS01

## PER CALCOLARE IL COMPENSO

<https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/arti-visive-e-letteratura/diritto-di-seguito>



**SEZIONE OLAF**  
Opere Letterarie ed Arti Figurative  
Tel. +39 06 5990.2998-3080  
[dds.olaf@siae.it](mailto:dds.olaf@siae.it)